

DAL 01.01.2012 NOVITA' IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), **dal 1° gennaio 2012**, le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti **sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati**.

Infatti sui certificati dovrà essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: “ ***Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi?***”.

Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art.46 e 47 del DPR 445/2000).

Pertanto, le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi, dal 1° gennaio 2012, ***non potranno più accettare né richiedere al cittadino certificati***, ma potranno verificare quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione o notorietà prodotte dai cittadini in sostituzione dei certificati medesimi.

Ne consegue che per la quasi totalità dei certificati dovrà essere assolta l'imposta di bollo (€ 14,62), ai sensi del D.P.R. 642/72, essendo i casi di esenzione ridotti a seguito delle suddette novità.